

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1424

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERLINGERI, BALLESI, TAMPONI e  
ZECCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1995

---

Abrogazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995,  
n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle  
regioni a statuto ordinario

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995 n.43, «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», dispone al comma 1 che, se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio (nel comma 2 sono disciplinate le modalità dello scioglimento). Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 126 della Costituzione, il quale stabilisce in modo tassativo i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, tra i quali non può essere fatto rientrare quello derivante

dal venir meno della maggioranza su cui si è fondato l'esecutivo della Regione nei primi due anni della legislatura. La norma costituzionale prevede lo scioglimento anticipato per ragioni «politiche» (e senza limitazioni temporali) solo quando, per l'impossibilità di formare una maggioranza, il consiglio non sia in grado di funzionare. Ma, com'è evidente, siffatta ipotesi non ha nulla a che vedere con quella introdotta dal citato articolo 8. Da ciò discende la *ratio* del presente disegno di legge che si compone di un solo articolo, volto all'abrogazione della norma in questione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico*

1. L'articolo 8 della legge 24 febbraio 1995 n.43, è abrogato.

